



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 59 del 2017, proposto da:
C.S.C. Allestimenti s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Paola Alessandria e Alessandro Lazzaroni, con domicilio eletto presso lo studio della prima, in Torino, via L. Colli 3 (pec. paolaalexandria@pec.ordineavvocatitorino.it; alessandro.lazzaroni@milano.pecavvocati.it);

contro

Regione Autonoma Valle D'Aosta, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Jans, Francesco Pastorino e Flavia Luciana Mandriota, con domicilio eletto presso gli uffici dell'avvocatura regionale, in Aosta, piazza Deffeyes, 1 (pec. Legislativo_legale@pec.regione.vda.it; avvfpastorino@pec.regione.vda.it);


Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia delle Entrate, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato in Torino, corso Stati Uniti, 45;

per l'annullamento

- del provvedimento dirigenziale della Regione Valle d'Aosta n. 6900 del 06/12/2017, notificato in data 07/12/2017 di annullamento dell'affidamento dell'appalto di fornitura;

- della nota della Regione Valle d'Aosta prot. n. 19667 del 19/12/2017 di richiesta di escussione della polizza fideiussoria provvisoria;

- degli atti presupposti, con particolare riferimento alla nota dell'Assessorato Attività Produttive, Energia, Politiche del Lavoro e Ambiente prot. n. 18805 del 23/11/2017 di comunicazione risultanze Agenzia delle Entrate, nonché alla nota dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Milano prot. 21308 del 16/11/2017, non nota nel suo tenore testuale, nonché alla nota dell'Assessorato Attività Produttive, Energia, Politiche del Lavoro e Ambiente prot. n. 19280 del 04/12/2017 di “avvio del procedimento di annullamento del provvedimento dirigenziale di affido n. 5716 in data 2 novembre 2017”, degli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del procedimento.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Autonoma Valle D'Aosta e del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia delle Entrate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2018 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La C.S.C. Allestimenti s.r.l. ha impugnato il provvedimento n. 6900 del 6 dicembre 2017 con cui la Regione Autonoma Valle d'Aosta ha annullato l'affidamento della fornitura del noleggio, montaggio e smontaggio di tensostrutture varie e relativi allestimenti interni per la Fiera di Sant'Orso – Edizioni 2018 e 2019, disposta in suo favore con provvedimento n. 5716 del 2 novembre 2016, avendo rilevato violazioni gravi e definitivamente accertate degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse (relativamente a sei cartelle di pagamento, per un importo pari a euro 17.494,31), in applicazione di quanto previsto dall'art. 80, c. 4, d.lgs. n. 50/2016, la nota prot. n. 19667 del 19 dicembre 2017 con cui Regione Autonoma Valle d'Aosta ha disposto l'escussione della polizza fidejussoria provvisoria ai sensi dell'art. 93, c. 6, d.lgs. n. 50/2016 e le ulteriori noti endoprocedimentali indicate in epigrafe.

La ricorrente ha, inoltre, chiesto, l'accertamento, incidenter tantum, ex art. 8 c.p.a., della inesistenza e/o nullità della notificazione delle seguenti cartelle di pagamento:

- cartella di pagamento n. 06820150099492465, anno di imposta 2012, derivante da modello liquidazione 770 semplificato, per un debito di Euro 5.948,25;
- cartella di pagamento n. 06820160122759836, anno di imposta 2013, derivante da modello liquidazione 770 semplificato, per un debito di Euro 3.075,94;
- cartella di pagamento n. 06820160095136513, anno di imposta 2010, derivante da modello liquidazione 770 semplificato, per un debito di Euro 5.320,47;
- cartella di pagamento n. 06820140116714365, anno di imposta 2011, derivante da modello liquidazione 770 semplificato, per un debito di Euro 2.324,97;
- cartella di pagamento n. 06820130216856782, anno di imposta 2010, derivante da ruoli del registro, per un debito di Euro 758,81;
- cartella di pagamento n. 06820130214906921, anno di imposta 2009, derivante da ruoli del registro, per un debito di Euro 65,87.

Queste le censure dedotte: violazione e/o falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 80, comma 4 e 93, comma 6 D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, nonché in relazione agli artt. 48 bis, commi 1 e 2 bis e 60 D.P.R. 29/09/1973 n. 602. Violazione del principio di buona fede e di favor participationis. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, difetto e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione. Ingiustizia grave e manifesta. Grave disparità di trattamento. Perplessità. Sviamento.



Si è costituita in giudizio la Regione autonoma Valle d'Aosta, chiedendo il rigetto nel merito del ricorso.

All'udienza del 7 marzo 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

La sentenza viene redatta in forma semplificata ex art. 120, comma 6 c.p.a.

Il ricorso è fondato.

Ai sensi dell'art. 80, comma 4, d.lgs n. 50/2016: "un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione [...]"

Nel caso di specie non può ritenersi sussistente il presupposto del carattere definitivo dell'accertamento delle violazioni di cui alle cartelle di pagamento n. 06820160122759836 e n. 06820160095136513.

A fronte della contestazione formulata dalla ricorrente, circa la non conoscenza delle due cartelle, l'Agenzia delle entrate non ha fornito alcuna prova della loro notifica.

Ai sensi dell'art. 64, c. 4, cod.proc.amm., può poi desumersi un argomento di prova, dal comportamento tenuto dall'Agenzia delle entrate la quale non ha ottemperato alla richiesta istruttoria, formulata con ordinanza n. 1/2018 con la quale questo Tribunale ha chiesto una documentata relazione sui fatti di causa e la prova delle notifiche degli atti impositivi cui si riferiscono le due cartelle di pagamento e delle cartelle stesse.

Le due violazioni in questione, in quanto contenute in atti ancora soggetti a impugnazione, non possono, quindi, dirsi definitivamente accertate, così come disposto dall'art. 80, comma 4, d.lgs n. 50/2016.

Le violazioni accertate con le rimanenti cartelle sono pari a 9.097,90 importo inferiore a quello, considerato grave, di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, pari a diecimila euro.


Il provvedimento impugnato è, pertanto illegittimo, essendo stato adottato sul presupposto di una insussistente violazione grave e definitivamente accertata rispetto agli obblighi di pagamento di imposte e tasse, pur se di ciò l'amministrazione regionale non poteva averne contezza poiché si è attenuta a quanto dichiarato dall'Agenzia delle entrate e poiché la C.S.C. Allestimenti s.r.l., con un comportamento non lineare, non ha rappresentato in sede procedimentale quanto successivamente affermato con il ricorso, circa la mancata conoscenza delle due cartelle sopra richiamate.

Per le ragioni esposte il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. Le ulteriori censure dedotte possono essere assorbite.

Le spese di causa seguono la soccombenza nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, anche alla luce del comportamento tenuto nel corso del processo, e sono compensate nei confronti della Regione Valle d'Aosta.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta (Sezione Unica) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.



Condanna il Ministero dell'economia e delle finanze al pagamento delle spese di giudizio, a favore della ricorrente, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre oneri di legge.

Spese compensate nei confronti della Regione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:

Andrea Migliozi, Presidente

Davide Soricelli, Consigliere

Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Silvia Cattaneo

IL PRESIDENTE
Andrea Migliozi

IL SEGRETARIO

pubblicato da 12vda.it

